



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA  
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

**Ordinanza Sindacale n° 27 del 22/08/2022**

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE EX ART. 18 DELLA LEGGE N.689 DEL 24 NOVEMBRE 1981**

**SINDACO**

**Visto** il Verbale di Accertamento n.37/2022 del 28.06.2022 a carico di *omissis omissis* nata a *omissis il omissis* e residente in Via *omissis* redatto dalla Polizia Municipale;

**Visto** il ricorso amministrativo a norma della Legge n.689 del 24.11.1981 e introitato al protocollo generale dell'Ente al n.10702 del 08.08.2022;

**Considerato** quanto esposto ai punti 1), 2) e 3) del sopra indicato ricorso;

**Ritenuti** non validi i motivi di ricorso e in particolare il punto 1) inesistenza del fatto, punto 2) Violazione dell'obbligo di contestazione immediata e punto 3) Trasvalutazione ed erronea valutazione dell'Ordinanza Sindacale n. 43 del 12.08.2019;

**Considerato** che a norma dell'art. 18 della Legge n.689/81 *l'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto;*

**Visti:**

- L'Ordinanza Sindacale n. 43 del 12.08.2019 recante *Divieto di attingimento acqua con autobotti o grossi recipienti, dalle fontane poste in via S. Calderaro dalle ore 06.00 alle ore 20.00;*
- Il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;*
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 *Modifiche al sistema penale;*

Per quanto in premessa, che si intende integralmente richiamato.

**DISPONE**

**Di non accogliere il ricorso in oggetto e ritenere fondato l'accertamento.**

## **ORDINA**

Alla ricorrente, in premessa generalizzata, il pagamento della somma di €64,90 (sessantaquattro/90) e le si ingiunge il pagamento. Dispone altresì che a norma del comma 6 dell'art. 18 della Legge n.689/81 la notificazione del presente atto venga eseguito dall'ufficio di Polizia Municipale che lo ha adottato, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

A norma dell'art. 18 della Legge n. 689 del 24.11.1981 e per garantire il diritto di difesa dell'interessato si offre la possibilità di essere sentiti in audizione per far valere le proprie ragioni il *omissis* alle ore 10:00 presso la stanza del Sindaco presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Marconi n°1.

## **SI INFORMA**

Che salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso, in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette.

Il Comandante della P.M.

Dott. Gesualdo Schillaci

---

Castel di Iudica, 22/08/2022

Sindaco  
STRANO RUGGERO / InfoCamere S.C.p.A.